GUIDO DALL'OLIO

L'IMMAGINE DELL'INQUISIZIONE ROMANA NEL *'Congresso notturno delle Lammie'*

ABSTRACT - In his main work *Del Congresso notturno delle Lammie*, Girolamo Tartarotti appreciates the attitude of the Roman Inquisition toward witchcraft. Tartarotti's opinion is not, as some scholars have thought, a mere trick to avoid censorship; it is, on the contrary, a substantially correct evaluation, that agrees with the most important results reached by modern historians of the Roman Inquisition.

KEY WORDS - Girolamo Tartarotti, Roman Inquisition, Witchcraft.

RIASSUNTO - Nel Congresso Notturno delle lammie Girolamo Tartarotti esprime un giudizio positivo sull'operato dell'Inquisizione romana in materia di stregoneria. Tale giudizio non è, come alcuni hanno ipotizzato, uno stratagemma per evitare la censura, bensì una valutazione data a ragion veduta, che per di più concorda coi risultati dell'attuale storiografia sull'Inquisizione romana.

PAROLA CHIAVE - Girolamo Tartarotti, Inquisizione romana, Stregoneria.

La pubblicazione del *Congresso Notturno delle Lammie* nel 1749 segnò l'inizio di una controversia destinata ad essere ricordata come la «polemica diabolica», secondo una felice espressione di Dino Provenzal. Per diversi anni assertori e negatori della realtà della stregoneria e di tutto l'universo della magia si combatterono aspramente, dando luogo a una nutrita produzione di trattati, opuscoli, dissertazioni epistolari. Si tratta di una storia ampiamente nota, analizzata con grande attenzione da parte di diversi studiosi, dallo stesso Provenzal a Luciano Parinetto [1]. Non si intende qui riprendere il problema

---

[1] D. PROVENZAL, *Una polemica diabolica nel secolo XVIII*, Rocca S. Casciano, 1901; F. VENTURI, *Settecento riformatore*, vol. I: *Da Muratori a Beccaria*, Torino, 1969, pp. 355 ss.; G. BONOMO, *Caccia alle streghe. La credenza nelle streghe dal sec. XIII al XIX con particolare riferimento all'Italia*, Palermo, 1971, pp. 417 ss.; M. BERENGO, *Nota introduttiva*

nel suo complesso, ma soltanto approfondire un aspetto particolare dell'opera tartarottiana al quale non è stato dato finora il rilievo che meritava, ossia il giudizio sostanzialmente positivo che il roveretano riservava all'operato del Sant'Ufficio romano in materia di stregoneria. Successivamente, pur nei limiti di un intervento che non ha nessuna pretesa di esaustività, si cercherà di inserire le valutazioni tartarottiane sul Sant'Ufficio nel contesto più generale dell'allora incipiente riflessione storiografica sull'istituzione e sul suo ruolo nella repressione della stregoneria.

1.

Alcuni brani del *Congresso Notturno* sembrano aver messo in imbarazzo gli studiosi del Tartarotti. Si tratta in particolare del capitolo X del primo libro, che reca l'eloquente titolo: «Si giustifica la condotta della Sacra Inquisizione di Roma contra le calunnie degli Eterodossi». In quelle pagine l'erudito roveretano elogiava la prassi giudiziaria moderata in materia di stregoneria che a suo giudizio contraddistingueva l'Inquisizione romana rispetto ad altri tribunali, in particolar modo quelli della Germania protestante, e concludeva esortando i tedeschi a prendere esempio da Roma e a riformare i loro tribunali sul modello dell'Inquisizione (2). Forse proprio a cau-

---

alla parte dedicata al Tartarotti in *Politici ed economisti del primo Settecento*, Milano-Napoli, 1978, pp. 317-338; L. PARINETTO, *Magia e ragione. Una polemica sulle streghe in Italia intorno al 1750*, Firenze, 1974, G. BORELLI, *La magia in Tartarotti e in Maffei rivisitata*, in *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, a c. di G. Muzzarelli e G. Olmi, Bologna, 1985, pp. 523-606.

(2) G. TARTAROTTI, *Il Congresso Notturno delle Lammie libri tre [...]*, in Rovereto, a spese di Giambatista Pasquali libraro e stampatore in Venezia, 1749, rist. anast. Bologna, 1988 (d'ora in poi abbreviato in CN), pp. 63-68. Il tema viene ripreso, con qualche attenuazione del giudizio positivo sull'Inquisizione e sulla situazione dell'Italia, alle pp. 153 e 156-157; cfr. anche pp. 266-267 e 294-295. Occorre precisare subito che in questo contributo si parlerà esclusivamente di Inquisizione romana, ossia della nuova struttura creata da Paolo III nel 1542, contraddistinta dall'istituzione di una congregazione cardinalizia che sovrintendeva all'operato dei commissari locali da essa nominati; anzi, ancor più specificamente, ci si riferirà alla prassi giudiziaria del Sant'Ufficio consolidatasi a partire dagli ultimi decenni del '500, come si vedrà meglio in seguito. Il Tartarotti in realtà non effettua questa distinzione; è significativo tuttavia che gli esempi più tardi di sanguinose cacce alle streghe innescate da inquisitori ricordati nel *Congresso Notturno* risalgano ai primi decenni del XVI secolo. Gli ultimi in ordine cronologico sono quelli del del 1485 (Como; cfr. CN, pp. 41-42), del 1518 (Valcamonica; ivi, pp. 43-45) e del 1523 (Mirandola; ivi, pp. XXI). Inoltre, in conclusione della sua apologia del Sant'Ufficio, il

sa della loro forte valenza apologetica in senso antiprotestante, queste pagine non sono state finora prese sul serio, quand'anche non sono state ignorate del tutto (3). Egidio Fracassi, autore di una monografia sul Tartarotti tuttora fondamentale, così commentava nel 1906: «[Nel *Congresso Notturno*] troviamo persino delle lodi alla sacra inquisizione di Roma; ma dobbiamo, prima d'avventare un giudizio, riflettere che allora il permettere e il proibire la pubblicazione di un'opera dipendeva appunto dal potere ecclesiastico e che perciò non era facile dar fuori un libro che potesse a certi inquisitori parere temerario e dannoso, senza gettar loro negli occhi un po' di polvere e soddisfare il loro palato mescendo nell'amaro un po' di dolce. Non dobbiamo dunque giudicare il sentimento religioso del Tartarotti da certi passi dai quali sembra trasparire una salda ortodossia, perché quando scriveva que' passi, l'autore poteva anche non essere sincero» (4). Più recentemente Luciano Parinetto ha soste-

---

Tartarotti scrisse che le accuse dei protestanti potevano basarsi soltanto su «qualche fatto antico», mentre «l'odierna [...] condotta di quel savissimo Tribunale» era «irreprensibil». L'Inquisizione, infatti, secondo il Tartarotti, aveva da tempo rifiutato di fatto le elaborazioni dei teologi che stavano alla base della caccia alle streghe, mentre i giudici della Germania protestante, paradossalmente, continuavano a basarsi su quegli autori cattolici (ivi, pp. 65-66).

(3) Il principale bersaglio polemico del Tartarotti era costituito dalle affermazioni del giurista e filosofo del diritto Christian Thomasius, come si vedrà meglio più sotto (pp. 314-316).

(4) E. FRACASSI, *Girolamo Tartarotti. Vita e opere illustrate da documenti inediti*, Feltre, 1906, pp. 171-172. La censura inquisitoriale veneziana pose effettivamente qualche ostacolo alla stampa del *Congresso Notturno*; sull'esatta natura di queste difficoltà, tuttavia, siamo ancora pochissimo informati, ove si escluda la nota questione del titolo. Il *Congresso Notturno*, che il Tartarotti avrebbe voluto intitolare *Del Congresso Notturno delle Streghe*, dovette assumere l'attuale titolo proprio a causa dell'opposizione dei censori veneziani. Esso venne stampato a Venezia dall'editore Giambattista Pasquali, pur recando sul frontespizio la falsa indicazione «in Rovereto». La revisione del manoscritto del Tartarotti da parte del Sant'Ufficio richiese oltre un anno e mezzo, dall'estate del 1747 all'inizio del 1749; non è tuttavia possibile, allo stato attuale delle ricerche, stabilire se e come il Tartarotti acconsentisse a modificare sostanzialmente altre parti del trattato oltre al titolo e alle note di cui diremo fra breve; cfr. D. PROVENZAL, *Una polemica diabolica*, cit., pp. 9-10; E. BROLL, *Studi su Girolamo Tartarotti*, Rovereto, 1901, p. 10, E. FRACASSI, *Girolamo Tartarotti*, cit., pp. 112 ss; L. PARINETTO, *Magia e ragione*, cit., p. 115 e n. 67. Tra le lettere che il Tartarotti scambiò in quel periodo col Pasquali, col veneziano Tommaso Giuseppe Farsetti e con Ottolino Ottolini si trovano frequenti riferimenti alla revisione inquisitoriale e alle preoccupazioni che essa suscitò nel roveretano, ma nessuno di essi riesce a chiarire definitivamente la questione. Da alcune lettere del Tartarotti al Farsetti si evince che l'unico punto del trattato su cui il roveretano temeva la censura era la sua difesa delle tesi di Paolo Sarpi contro quelle del curialista Francesco Albizzi, relative alla caccia alle streghe della Valcamonica nel 1518; il brano, tuttavia, non

nuto posizioni analoghe analizzando i lavori preparatori che il Tartarotti compì in vista della stesura del *Congresso Notturno*. Il Parinetto, in particolare, constatava che nei *Cogitata circa strigas* (non datati, ma certamente anteriori al 1743) l'Inquisizione veniva chiaramente individuata come iniziatrice della caccia alle streghe, mentre nella successiva dissertazione *'Del ballo e del banchetto notturno delle streghe e degli stregoni'* (ca. 1744) – così come nel *Congresso Notturno* – scompariva ogni accenno alle responsabilità storiche del temuto tribunale ([5]). Secondo il Parinetto si trattava di una consapevole reticenza del Tartarotti, dovuta all'esigenza di non compromettere l'esito della sua battaglia contro la credenza nella stregoneria, «al desiderio di non sommare alla lotta contro le streghe e l'ordine dei gesuiti (che certamente avrebbe difeso Del Rio), quella contemporaneamente rivolta contro i domenicani, che avrebbe potuto, tra l'altro, contribuire a mettere maggiormente in più crudo rilievo il delicato problema del rapporto fra stregoneria ed eresia» (occorre peraltro notare che il riferimento all'inquisizione presente

venne espunto (cfr. CN, 43-45); Biblioteca Comunale di Rovereto (d'ora in poi BCR), ms. 6.18, cc. 107v-108r (Tartarotti a Farsetti, Rovereto, 6 giugno 1747), 111r (lo stesso allo stesso, ivi, 29 agosto 1747); 111v (lo stesso allo stesso, ivi, 17 ottobre 1747). Una lettera del Pasquali al Tartarotti del 26 ottobre 1748 parla dell'aggiunta (o della modifica) di tre note che uno dei revisori veneziani impose in seguito alla lettura di una «memoria» inviata a Venezia dal Tartarotti medesimo. La prima nota riguardava proprio la questione dell'Albizzi, come ci informa lo stesso Pasquali, mentre le altre due -che non sono in grado di identificare- dovevano essere aggiunte, scriveva sempre il Pasquali, «perché non rimanessero offese le orecchie de i pii» (ivi, ms. 6.22, c. 131: «Per le tre note al Congresso Notturno del Padre Revisore»). La nota sull'Albizzi, che il Pasquali aveva dovuto aggiungere a stampa già avanzata, com'egli stesso ci informa, è probabilmente quella che nell'attuale pagina 44 del *Congresso Notturno* è contrassegnata da un asterisco tra parentesi quadre (anomalia unica in tutto il volume). Essa recita testualmente: «Apparisce chiaramente che l'Albizzi, purché si opponga a fra' Paolo, non guarda di scrivere contra la verità del fatto». Il senso di questa aggiunta non è del tutto chiaro, ma forse può in parte spiegarsi con le parole del Pasquali, al quale il revisore aveva detto che «come era un errore di fatto quello dell'Albizzi, così bisognava indicarlo e che, abbenché il libro si stampasse con il nome di Rovereto, non ostante che si stampava qui [cioè a Venezia], da tutti si saprà che di qui si stampi». Almeno in questo caso, si può ipotizzare che il «revisore» menzionato dal Pasquali fosse uno dei revisori deputati dalla Repubblica di Venezia. Sulla censura libraria a Venezia nel '700 e sui suoi complessi meccanismi, cfr. M. INFELISE, *L'editoria veneziana nel '700*, Milano, 1989, in part. pp. 62 ss. Accenni al caso del Tartarotti *ibid.* pp. 83-84.

([5]) L. PARINETTO, *Nascita del «Congresso Notturno». I «Cogitata circa strigas» ed altri inediti tartarottiani*, in 'ACMÈ - Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano, XXIV/1, 1971, pp. 71-96; cfr. in particolare le pp. 85-86, riprese poi senza sostanziali variazioni in ID., *Magia e ragione*, cit., pp. 112-113.

nei *Cogitata* era riferito specificamente all'Inquisizione spagnola e al domenicano Juan de Torquemada, non all'Inquisizione romana) (6). Del resto il Parinetto, nella lunga analisi da lui dedicata al *Congresso Notturno*, non menzionava neppure quello sconcertante elogio dell'Inquisizione romana che abbiamo sopra ricordato (7).

Entrambi gli studiosi, insomma, hanno messo in dubbio la sincerità del Tartarotti riguardo all'Inquisizione. Il roveretano avrebbe cioè simulato un'opinione da lui non condivisa allo scopo di evitare la censura (Fracassi) o addirittura avrebbe taciuto la verità delle persecuzioni inquisitoriali, benché col nobile intento di non compromettere un fine da lui giudicato più importante (Parinetto). Queste valutazioni appaiono poco convincenti per più d'un motivo. Innanzitutto, su di un piano generale, occorre osservare che simulazione e dissimulazione non facevano parte dell'orizzonte intellettuale (ancor prima che etico-morale) del Tartarotti (8). Se il cattolicesimo era la vera religione, la verità non poteva in nessun modo danneggiarlo, anzi, avrebbe contribuito a purificarlo dalle incrostazioni della 'superstizione'. Una ragione più specifica vale contro l'ipotesi del Parinetto, ossia che il Tartarotti avesse soppresso l'accenno all'Inquisizione per evitare una polemica coi domenicani: in realtà, com'è agevole osservare, i teologi e gli inquisitori domenicani apertamente o implicitamente contraddetti nel *Congresso Notturno* erano un'intera legione, a partire dai famigerati autori del *Malleus Maleficarum* fino agli italiani Bartolomeo Spina e Silvestro Mazzolini 'Prierias' (i quali ultimi erano stati addirittura Maestri del Sacro Palazzo). Vale la pena, infine, di segnalare due inediti tartarottiani successivi alla stesura del *Congresso Notturno*, che rafforzano ulteriormente in senso positivo il giudizio dato dal roveretano sul Sant'Ufficio nel suo trattato. Il primo si trova in una serie di «Aggiunte al Congresso Notturno non stampate né poste a suo luogo nell'originale» e sviluppa il tema del confronto tra i metodi di prova antiquati e crudeli in uso presso i tribunali francesi e tede-

(6) *Ibid.*, p. 113 e ID., *Nascita del Congresso Notturno*, cit., pp. 85 e 90.

(7) Né del resto l'hanno menzionato i principali studiosi che si sono occupati del Tartarotti anche in relazione alla 'polemica diabolica' inaugurata dalla pubblicazione del *Congresso Notturno*; D. PROVENZAL, *Una polemica diabolica*, cit., p. 50, ne fa un accenno rapidissimo e del tutto fuorviante. Non ne parlano G. BONOMO, *Caccia alle streghe, cit.*; F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit.; M. BERENGO, *Nota introduttiva* cit.

(8) Su questi temi si veda la relazione di Cesare Mozzarelli nel presente volume.

schi e la prassi più corretta dell'Inquisizione romana ([9]). Il secondo, che prende lo spunto dallo stesso argomento, consiste nel progetto di una vera e propria dissertazione a carattere storico-comparativo sulle Inquisizioni (romana e spagnola) e gli altri tribunali, ancorché finalizzata ad un'apologia del cattolicesimo ([10]). Fino a prova contraria, insomma, dobbiamo presumere che Girolamo Tartarotti fosse pienamente convinto di ciò che scriveva quando elogiava la moderazione dell'Inquisizione romana.

2.

Più complesso, ovviamente, è il problema della validità e della fondatezza dell'immagine dell'Inquisizione proposta dal Tartarotti. La fonte principale cui egli fa riferimento, come vedremo meglio fra breve, è la cosiddetta *Instructio pro formandis processibus in causis*

([9]) Il seguente brano avrebbe dovuto essere aggiunto, secondo il Tartarotti, a p. 66, riga 16 del *Congresso Notturno*, ossia alla fine dell'elogio dell'Inquisizione che abbiamo segnalato più sopra: «Il che al certo egli è quanto tacitamente confessare che la Sacra Inquisizione di Roma merita imitazione, e non biasimo, e che di là le migliori idee, le più sane dottrine, ed i più giusti e regolati principi in questo importantissimo affare ci vengono somministrati. Di fatto, mentre in Germania ed in Francia ancora con tanto vitupero della Religione Cristiana e danno imparabile di molte persone innocenti, erano in voga le purgazioni dell'acqua fredda, della stadera, delle marche diaboliche, ed altre prove volgari, superstiziose e tentative di Dio comunemente colà praticate, né forse del tutto abolite al bel giorno d'oggi, non se ne troverà certamente esempio in Italia, massime ne' processi formati per ordine della Sacra Inquisizione»; BCR, ms. 49.14 (10). Il rinvio preciso alla paginazione e alle righe dell'edizione del 1749 del Congresso Notturno ci consente di considerare tale anno come termine *post quem*; non mi è chiaro, invece, l'esatto scopo di queste annotazioni, forse stese dal Tartarotti in vista di una seconda edizione del suo trattato.

([10]) «Memoria. Per confusione degli eretici che lacerano e mordono il Tribunale della Sacra Inquisizione, si potrebbe fare una breve storia della purgazione dell'acqua fredda, della stadera e delle marche diaboliche, facendo vedere che queste prove volgari e superstiziose hanno avuto origine in Germania e sono poi state praticate comunemente e in Germania, ed in Francia, cioè dove non è ammessa l'inquisizione, ma non mai in Italia, e forse né meno in Ispagna, dove la medesima regna, onde il ridersi che fanno di noi gli eretici è come se un mostro si ridesse di chi ha un neo. Per questa dissertazione, oltre a quello che ho detto nel lib. 1 e 2 del *Congresso Notturno*, e gli autori che trattano *de superstizione*, farebbe molto il Delrio, il Le Brun, *Storia delle pratiche superstiziose*, lo Scribonio ed il Richio, con quelli che loro hanno scritto contro, come pure per le marche diaboliche l'Ostermanno ed il Giordano. Converrebbe provedersi di tutti gli autori tanto eretici quanto cattolici che hanno scritto la storia della sacra inquisizione»; ivi, ms. 8.9, c. 176, «Se gli eretici abbiano ragione di ridersi della Sacra Inquisizione di Roma». Il primo e l'unico a segnalare la presenza di questo testo nella Civica di Rovereto è stato M. BERENGO, *Nota introduttiva* cit., p. 337-338.

strigum, sortilegiorum et maleficiorum, ossia «un opuscolo [...] ad uso degli inquisitori d'Italia», conosciuto dal Tartarotti nella versione datane da un importante manuale inquisitoriale: il *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis* di Cesare Carena (a partire dall'edizione di Cremona, 1655) ([11]). Ma come arrivò il Tartarotti alla conoscenza e all'uso della manualistica inquisitoriale romana dato che, come abbiamo visto, all'epoca della stesura dei '*Cogitata circa strigas*' il problema era stato sollevato soltanto per quel che riguardava Juan de Torquemada e l'Inquisizione spagnola e poi (almeno apparentemente) lasciato cadere? Il primo suggerimento in questa direzione dovette giungergli da fra' Benedetto Bonelli, cioè proprio da colui che dopo la pubblicazione del *Congresso Notturno* sarebbe diventato uno dei più implacabili contraddittori del roveretano. All'inizio degli anni '40 Bonelli e Tartarotti erano legati da un amichevole rapporto epistolare; attraverso le lettere i due si scambiavano pareri, consigli, trascrizioni di codici. Spesso le lettere del Bonelli, che risiedeva nel convento dei minori riformati di San Bernardino di Trento, contenevano indicazioni di autori e testi che in seguito sarebbero confluite nel *Congresso Notturno* ([12]). In una di queste missive, datata 17 agosto 1740 e incentrata sulla questione cruciale della realtà del sabba, il Bonelli segnalava all'amico un brano di un trattato di esorcistica seicentesco, l'*Alexicacon* di Candido Brugnoli (anch'egli, come il Bonelli, minore riformato) ([13]). Il Brugnoli, a sua volta, men-

([11]) Cfr. CN, p. 64. Del resto, benché forse il Tartarotti non se ne avvedesse, anche il brano tratto dal *Sacro Arsenale* di Eliseo Masini che egli cita subito dopo, era molto simile al § 15 sell'*Instructio*. Segnalo qui una piccola curiosità: l'*Instructio*, comunemente nota e diffusa come *Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum*, è pubblicata dal Carena col titolo lievemente differente di *Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegorum ac maleficorum*,usato anche dal Tartarotti.

([12]) Sul Bonelli, che era molto stimato anche dal Muratori, cfr. la voce di G. PIGNATELLI nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 11, Roma, 1969, pp. 747-750. Sull'amicizia tra il Bonelli e il Tartarotti cfr. E. BROLL, *Studi su Girolamo Tartarotti*, Rovereto, 1901, pp. 8-9 e L. PARINETTO, *Magia e ragione*, cit., pp. 259-260. Il carteggio Bonelli-Tartarotti si trova in BCR, ms. 6.13, cc. 166-200. Sulla polemica col Tartarotti in seguito alla pubblicazione del Congresso Notturno si vedano gli studi citati alla nota 1.

([13]) *Alexicacon, hoc est opus de maleficiis et morbis maleficis in duobus tomis distributum ... auctore R.P.F. Candido Brognolo bergomense*, Venetiis, Typis Io. Baptistae Catanei, 1668. Sull'autore cfr. O. NICCOLI, *Esorcismi ed esorcisti tra Cinque e Seicento*, in 'Società e Storia', 32, 1986, p. 415 e la voce di A. ROTONDÒ nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 14, Roma, 1972, pp. 504-505; sull'*Alexicacon* cfr. A. BIONDI, *Tra corpo ed anima: medicina ed esorcistica nel Seicento (l''Alexicacon' di Candido Brugnoli)*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a c. di Paolo Prodi, Bologna, 1994, pp. 397-416.

zionava un testo anonimo dal titolo *De obligatione ad crimina Officio Sanctae Inquisitionis denuncianda* il quale – secondo le parole del Bonelli – «insegna che il confessore non deve obbligar il suo penitente a dinunziar i suoi colleghi da lui veduti nella danza diabolica, a motivo che sì fatte danze son elleno tutte illusioni del demonio». Certo il Brugnoli, incline a credere nella realtà del sabba, si dissociava nettamente da questa posizione, attenendosi invece all'autorità di Del Rio e di altri autori; con una certa malizia, inoltre, faceva notare che diversi autori protestanti (assieme ad altri cattolici) erano schierati sulle stesse posizioni dell'anonimo ([14]). Possiamo immaginare l'interesse col quale il Tartarotti cercò di procurarsi quel trattato, che, al di là delle insinuazioni del Brugnoli, poneva la tesi dell'irrealtà del sabba al riparo da accuse di eresia, anzi, col riferi-

([14]) Queste le parole del Bonelli: «Il nostro padre Candido Brognolo di Bergamo nel suo *Alexicacon*, [...] opra veramente [...] dotta [...], cita pur l'opinione di un [...] certo autor de' suoi tempi, il quale trattando *de obligatione ad crimina Officio S. Inquisit. denuncianda* [...], insegna che il confessore non deve obbligar il suo penitente a dinunziar i suoi colleghi da lui veduti nella danza diabolica, a motivo che sì fatte danze son elleno tutte illusioni del demonio. E di cotal parere dice essere Lutero, Melantone, Agrippa, Vviero, bensì eretici, ma non per questa opinione. E tra cattolici lo stesso egli afferma insegnarsi dal Godelmanno, Duareno, Alciato, e da molti altri, massimamente da Francesco Ponzinibio [...]. Non pertanto il prenominato padre Brognolo col Binsfeldio, Spongero [sic; Sprenger?], Delrio e moltissimi altri acremente difende il contrario»; BCR, ms. 6.13, cc. 173v-174r. Il brano dell'*Alexicacon* al quale si riferivano queste parole è il seguente: «Denique huic nostrae opinioni [cioè che il sabba possa avvenire anche nella realtà] repugnare videtur quidam auctor qui, tractans de obligatione ad crimina officio S. Inquisitionis denuncianda, lib. 4, dist. 9, art.2, diffic. 1, ut probet confessarium non debere cogere poenitentem qui ivit ad ludum daemonis ut denunciet Inquisitori consocios quos illuc asserit convenisse secum, relicta praedictorum pontificum [Innocenzo VIII, Giulio II, Adriano VII, Clemente VII] & tot Auctorum catholicorum [Sprenger, Spina, Jaquier, Del Rio, etc.] probatissimorum opinione ut minus probabilis, asserentium sagas aliquando vere & realiter ad conventus deferri diabolicos, ut probabiliorem approbat & amplectitur quorundam auctorum, nempe Lutheri, Melanchtonis, Agrippae, Vuieri [= Johann Wier] haereticorum, Godelmanni, Duareni, Alciati & aliorum & praecipue Francisci Ponzinibii, strigarum aperte fautorum ac defensorum opinionem, qui aiunt strigas non deferri corporaliter, sed tantum illusive & imaginarie [...]. Verum quicquid sit de obligatione ad huiusmodi consocios denunciandos disputatur infra [...]. Pro nunc sufficiat diligentissime animadvertere dictam opinionem Ponzinibii ac caeterorum auctorum esse falsam, magnamque divino Numini iniuriam, animabus perniciem, evidentissimum christianae reipublicae detrimentum afferre»; *Alexicacon*, cit., t. I, p. 106. Il Bonelli, nella sua lettera, non prendeva una posizione esplicita pro o contro la realtà del sabba; secondo il Parinetto (*Magia e ragione*, cit., p. 259) in questi anni il francescano non aveva ancora abbracciato le posizioni conservatrici che lo renderanno uno dei più accaniti oppositori del *Congresso Notturno*. Occorre notare che diversi tra gli autori citati come oppositori della realtà del sabba sarebbero stati poi ripresi dal Tartarotti nel *Congresso Notturno* (Wier, Alciato, Ponzinibio, 'Duareno').

mento al Sant'Ufficio sembrava conferirle una patente di ortodossia ([15]). Ancora nel 1745 il roveretano scriveva all'Ottolini (che era tra l'altro consultore del Sant'Ufficio) per avere notizie sull'autore del misterioso testo, peraltro destinato a rimanergli ignoto ([16]). Nel Congresso Notturno, infatti, il *De obligatione ad crimina Officio Sanctae Inquisitionis denuntianda* viene incluso nell'elenco delle autorità contrarie alla realtà del sabba sull'unica base dell'attestazione del Brugnoli ([17]). Nel frattempo – non sappiamo quando – il Tartarotti si era imbattuto nel manuale del Carena e quindi nell'istruzione agli inquisitori italiani ([18]). In più, ad attirare la sua attenzione verso le fonti normative dell'Inquisizione romana, aveva probabilmente contribuito anche un'acuta osservazione di Ludovico Antonio Muratori. Al Tartarotti che gli chiedeva notizie e informazioni utili per il trattato che stava scrivendo, il grande erudito modenese così rispondeva il 3 novembre 1746: «Desidero io sommamente ch'ella vada innanzi nell'argomento che ha per le mani, per levare molte false opinioni. Sarebbe bene l'avere sopra ciò le Istruzioni che Roma dà a gl'Inquisitori in questo particolare [ossia la stregoneria diabolica]. So che neppur essi le credono sì facilmente, ma gastigano i Sortilegi che v'intervengono» ([19]).

([15]) Il 6 dicembre 1745 il Tartarotti, impegnato ormai a tempo pieno nella stesura del *Congresso Notturno*, scriveva all'amico conte Ottolino Ottolini in questi termini: «Ogni cosa che V. S. Ill.ma avrà la bontà con tutto suo comodo d'inviarmi in proposito delle Streghe, mi sarà carissima. Io niego intieramente il congresso notturno di quelle col Diavolo [...]. Ogni autore che V.S. Ill.ma mi suggerirà, il quale sia apertamente di questa opinione, mi sarà carissimo; *ma se non è cattolico, non mi serve*»; cfr. G. BORELLI, *La magia in Tartarotti*, cit., p. 572 (il corsivo è mio).

([16]) L'Ottolini infatti scriveva al Tartarotti da Venezia il 29 aprile 1745: «Non mi è noto l'autore dell'opera *De obligatione ad crimina denuncianda etc.*, né questi Domenicani del Sant'Offizio ne hanno lume alcuno. Benché non mi sembri materia per il signore Apostolo Zeno, può essere ch'egli lo sappia, e quando potrò andare a riverirlo ne lo richiederò»; BCR, ms. 6.11, lettera n° 126, c. 179r e ancora il 5 giugno: «Siccome io in Venezia non potei rilevare l'autore dell'opera *De obligatione ad crimina Officio Sanctae Inquisitionis denuncianda*, né dal signor Zeno, né da quel reverendissimo Inquisitore, così il reverendo don Girolamo nostro mi ha assicurato che niun lume ha potuto avere da questo padre Inquisitore, né da questi padri Domenicani, ne' quali sperava»; ivi, ms. 6.9, c. 42.

([17]) CN, pp. 298-99. In realtà, come si può intuire dall'indicazione del Brugnoli (cfr. sopra, nota 14) è molto probabile che il testo in questione fosse una parte di un trattato, che però non sono riuscito a identificare.

([18]) La prima menzione esplicita del testo del Carena che mi è riuscito di rintracciare nei carteggi è contenuta in una lettera del Tartarotti all'Ottolini del 23 novembre 1745 in G. BORELLI, *La magia in Tartarotti*, cit., p. 571.

([19]) E. BROLL, *Studi su Girolamo Tartarotti*, cit., p. 129. Per completezza d'informazione occorre segnalare che né il *Tractatus* del Carena, né il *Sacro Arsenale* del Masini, né

Così, dunque, l'*Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum* si impose all'attenzione del Tartarotti e divenne uno dei fondamenti principali del suo giudizio sul Sant'Ufficio. Dobbiamo ora soffermarci più in dettaglio su questa importante fonte e sul suo valore di testimonianza sulla prassi giudiziaria dell'Inquisizione romana nei confronti della stregoneria. Per fortuna disponiamo al proposito delle documentate ricerche dell'americano John A. Tedeschi, che, tra i suoi numerosi e importanti contributi allo studio dell'Inquisizione romana, ha dedicato all'*Instructio* un'attenzione particolare. Anonima, ma comunque emanante dai vertici del Sant'Ufficio (forse opera del cardinale inquisitore Desiderio Scaglia), l'*Instructio* consiste in una lunga serie di direttive rivolte ai commissari locali dell'Inquisizione in materia di stregoneria. A partire almeno dal 1624 – data della sua prima attestazione – essa circolò a lungo in forma manoscritta in Italia e all'estero; venne poi stampata, dapprima all'interno di trattati e manuali per inquisitori (come il *Tractatus* del Carena, da cui attinse il Tartarotti) e infine in un'edizione ufficiale romana (1657), benché sempre in forma anonima. Da allora la sua diffusione continuò lungo tutto il XVII e parte del XVIII secolo ([20]). Nell'*Instructio* il Sant'Ufficio romano imponeva ai suoi commissari una serie di cautele da osservarsi nella conduzione dei processi per stregoneria. Così, ad esempio, venivano dichiarati necessari il reperimento del *corpus delicti* in caso di maleficio prima di poter procedere all'arresto della presunta strega ([21]) e il ricorso alla perizia medica per stabilire se

---

l'edizione ufficiale dell'*Instructio* (v. infra) e nemmeno l'*Alexicacon* del Brugnoli sono elencati nel pur cospicuo *Catalogo alfabetico de' libri che si ritrovano nella libreria del defonto signor Girolamo Tartarotti Serbati* presso l'Archivio di Stato di Trento, *Notarile - Rovereto*, notaio G.A. Mascotti, b. VII, 1764, cc. 23-101.

([20]) Sull'*Instructio* e sulla sua circolazione si rinvia del tutto a J.A. TEDESCHI, *The Roman Inquisition and Witchcraft: An Early Seventeenth-Century 'Instruction' on Corect Trial Procedure*, in ID., *The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy*, Binghamton, New York, 1991, pp. 205-227 (originariamente apparso in inglese in 'Revue de l'Histoire des Religions', 200, 1983, pp. 163-188 e in italiano nell''Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, XXXVII-XXXVIII, 1985-86, pp. 219-241).

([21]) «Error principalis [...] omnium fere iudicum in hac materia est devenire nedum ad inquisitionem & carcerationem, sed saepe etiam ad torturam contra aliquam mulierem de malefitio imputatam, quamvis non constet de corpore delicti, sive malefitii, & tamen in iure indubitatum est ad tales actus deveniri minime posse, nisi prius de huiusmodi corpore constet, cum agatur de delicto cuius vestigia remanent»; C. CARENA, *Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei...*, Cremonae, apud Io. Baptistam Belpierum, 1655, p. 538.

una certa infermità di sospetta origine malefica potesse essere stata provocata da cause naturali [22]; veniva stabilito il divieto di istruire processi sulla base delle attestazioni degli esorcisti, che spesso e volentieri interrogavano il demone nel corpo del posseduto per avere informazioni sull'autore del maleficio che aveva provocato la possessione [23]; veniva imposta una grande attenzione nel verificare le confessioni riguardanti il sabba e, soprattutto, venivano dichiarate nulle tutte le testimonianze degli imputati contro i complici incontrati durante il 'congresso notturno' [24]; veniva fatto divieto

---

[22] «Corpus autem delicti non dicitur probatum prout mihi iudices videntur praesupponere, ex eo quia praetensus maleficiatus sit vel fuerit infirmus, sive decesserit [...]. Opportet exquisitas diligentias iudiciales adhibere, examinando medicos, qui infirmum curarunt, illos diligenter interrogando de qualitate infirmitatis, & an ex arte medicinae dignoscere possint infirmitatem esse vel esse posse naturalem»; *ibid.*, p. 539.

[23] «Consueverunt [...] multi exorcistae [...] interrogare daemonem in exorcismis, quomodo ingressus fuerit corpus obscessi, ut an ex malefitio, & quis huiusmodi maleficium commiserit [...]. Hinc diversis vicibus observatum est aliquos iudices formare processus contra praetensos maleficos nominatos a daemone ut supra, tamquam si ex dicto daemonis probentur praemissa. Unde super huiusmodi processibus nulla vis facta fuit a S. Congregat., immo semper repraehensi fuerunt exorcistae [...] & iudices qui supra daemonis responsione processum formarunt»; *ibid*, pp. 543-44. Sul ruolo ambiguo giocato dagli esorcisti nella teoria e nella prassi della repressione della stregoneria cfr. G. ROMEO, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze, 1990, in part. pp. 109 ss; cfr. anche R. DECKER, *Die Haltung der römischen Inquisition gegenüber Hexenglauben und Exorzismus am Beispiel der Teufelsaustreibungen in Paderborn 1657*, in *Das Ende der Hexenverfolgung*, hrsg. von S. Lorenz und D. R. Bauer, Stuttgart, 1995, pp. 97-115. Occorre notare a questo proposito che Candido Brugnoli, pur dichiarando che gli esorcisti erano «veluti mysticos oculos Officii Sanctae Inquisitionis», disapprovava decisamente la prassi di interrogare l'indemoniato sui presunti autori del maleficio e suggeriva agli esorcisti di porre domande ai suoi parenti riguardo alle circostanze della possessione, ai cibi e alle bevande da lui assunti, ecc. e concludeva: «Ex his et aliis huiusmodi fere quotidie exorcista theologus facillime magorum & haereticorum notitiam hauriet, qua mediante poterit reverendiss. Inquisitor ab huiusmodi diaboli asseclis Ecclesiam Dei bene expurgare»; *Alexicacon*, cit., t. II, p. 36, n. 133.

[24] «Et ut facilius iudices possint se abstinere a quacumque suggestione quando mulieres incipiunt fateri talem apostasiam [cioè la partecipazione ai «ludos diabolicos»], forsan melius esset & tunc iudices obliviscerentur eorum quae dicunt doctores in ista materia, quia saepe visum est quod iudices in ordine ad ea quae perlegerunt apud doctores multa praeiuditia faciunt his mulieribus». Il Carena così commentava questo brano dell'*Instructio*: «Sanctissimum documentum, quod utinam semper esset ante iudicum secularium, & praesertim Ultramontanorum in illis locis in quibus contra hasce lamias procedunt ex eo enim quod auctores he hisce strigibus passim horrenda narrant, adeo ab omnibus, & praesertim a iudicibus abhorreri solent, ut se sacrificium Deo praestare arbitrentur si contra eas omni cum crudelitate procedant, & omnibus artibus ab eisdem confessiones extorquent». Sulla non validità delle testimonianze riferentesi al sabba si veda di nuovo l'*Instructio*: «Et quamvis talem mulieres fateantur apostasiam & accessus ad ludos, & nominent complices in huiusmodi ludis, nullo modo procedatur contra

assoluto di ricercare il 'marchio diabolico' con la rasatura dei peli e dei capelli delle imputate, così come si proibiva di tener conto di altre prove comunemente ritenute indizi di stregoneria, come ad esempio la mancata emissione di lacrime durante la tortura ([25]). L'*Instructio*, tuttavia, non era semplicemente un testo normativo (che, in quanto tale, avrebbe potuto benissimo restare inapplicato). Come hanno mostrato le indagini dello stesso Tedeschi e, più recentemente, un'ampia ricerca di Giovanni Romeo, essa con ogni probabilità non era altro che la formalizzazione di una prassi giudiziaria operante già da qualche tempo in ambito inquisitoriale; una prassi che tendeva sempre più spesso a risparmiare la vita alle streghe. Come ha scritto Giovanni Romeo, «si potrebbe sostenere che una sensibilità giudiziaria sostanzialmente omogenea, ispirata a prudenza e scetticismo, caratterizza buona parte dei giudici di fede italiani impegnati nella repressione della stregoneria, almeno dal settimo decennio del '500, e anche prima degli interventi moderatori della Congregazione del Sant'Ufficio» ([26]). Caratteristico di questo fenomeno fu il fatto che non vennero mai messe in discussione le basi filosofiche e teologiche delle credenze relative alla stregoneria – e ciò si rifletterà anche sulla 'polemica diabolica' settecentesca – bensì soltanto i limiti del loro utilizzo in sede processuale ([27]). Un'importanza centrale ebbe in questo contesto la valutazione giudiziaria del sabba. Mentre la teologia cattolica continuava a ritenere possibili sia l'illusorietà, sia la realtà del 'congresso notturno', a partire all'incirca dall'ultimo decennio del '500 gli inquisitori cominciarono di fatto a non tenere più conto delle testimonianze contro i complici

---

huiusmodi complices, quia cum talis accessus plerumque per illusionem contingere possit, iustitia non postulat quod contra complices & visos per illusionem procedatur»; C. CARENA, *Tractatus*, cit., pp. 550-551 (cfr. CN, pp. 64-65).

([25]) «Nullo modo radantur aliqui pili aut capilli ipsarum mulierum, nec faciant vim iudices contra inquisitas in quodam inditio ab aliquibus doctoribus considerato, videlicet quod forsan huiusmodi mulieres maxime in tortura non emittant lacrymas»; C. CARENA, *Tractatus*, cit., p. 549. Sulla questione delle 'marche diaboliche', come si ricorderà, il Tartarotti insisté anche negli inediti citati alle note 7 e 8.

([26]) *Inquisitori, esorcisti e streghe*, cit., p. 60.

([27]) Questa ambiguità si rifletteva nel manuale stesso del Carena, che commentando l'*Instructio* così si espresse riguardo alla realtà del sabba: «Quia vero certissimum est multoties evenire istits mulieribus quam plura in somniis, *licet quandoque vere & realiter* ad hosce conventus transferantur ...» *Tractatus*, cit., p. 550 (il corsivo è mio). Non per nulla ancora nel '700 giudici e consultori dei tribunali che continuavano a condannare a morte le streghe potranno citare anche il *Tractatus* del Carena tra le 'autorità' con cui giustificavano le loro sentenze. Così farà tra l'altro Giovanni Sebastiano Vespignani (v. infra, nota 38).

che le streghe avrebbero incontrato durante il sabba, ossia a comportarsi in pratica come se quell'evento fosse sempre illusorio ([28]).

Questi precoci orientamenti dell'Inquisizione romana in materia di stregoneria valsero a impedire in Italia (o almeno negli stati italiani in cui operava il Sant'Ufficio) lo sviluppo di feroci e sanguinose cacce alle streghe. Proprio a partire dagli ultimi decenni del XVI secolo, viceversa, nell'Europa centro–settentrionale sia cattolica che protestante si susseguirono massicce e cruente ondate di persecuzioni che portarono all'esecuzione di migliaia e migliaia di streghe. La situazione italiana trova invece analogie con quella spagnola: anche in Spagna, infatti, si manifestarono ancor più precocemente che in Italia atteggiamenti di prudenza e cautela nei confronti della stregoneria, dei quali si fece portatore il Consiglio Supremo dell'Inquisizione. Analogamente, anche in Spagna il numero delle streghe condannate a morte fu incomparabilmente più basso rispetto alle altre parti dell'Europa. Per quanto ancora poco sviluppate siano le ricerche comparative al proposito, insomma, pare che le due grandi inquisizioni cattoliche europee a struttura centralizzata abbiano seguito un percorso in parte parallelo. Il loro operato in materia di stregoneria può perciò venire distinto sia dai tribunali secolari, che in molte altre zone d'Europa procedevano contro le streghe, sia dai tribunali ecclesiastici non sottoposti alla sorveglianza di un organismo centrale di controllo quale la Congregazione del Sant'Ufficio; come vedremo fra breve, furono tribunali appartenenti a queste categorie che continuarono la caccia alle streghe fino a '700 inoltrato ([29]). La

([28]) Cfr. G. ROMEO, *Inquisitori, esorcisti e streghe*, cit., p. 107. Le tesi del Romeo non possono venire richiamate in tutta la loro complessità; qui basti ricordare che l'atteggiamento cauto del Sant'Ufficio e della Congregazione romana nei confronti delle streghe fu un'acquisizione lenta e che ancora nel secondo '500 si ebbero episodi di caccia alle streghe, come quelli avviati da Carlo Borromeo nei dintorni di Lecco (1569) e in Val Mesolcina (1583), benché del tutto isolati e anzi guardati con occhio diffidente da parte dei cardinali inquisitori; *ibid.*, pp. 47-52 (all'episodio della Val Mesolcina si riferirà anche Benedetto Bonelli per contrastare le tesi del Tartarotti: cfr. *Animavversioni critiche sopra il Notturno Congresso delle Lammie, per modo di lettera indiritta ad un letterato*, in Venezia, appresso Simone Occhi, 1751, pp. 173 ss.). Del Romeo si veda ora anche la sintesi *I processi di stregoneria*, in *Storia dell'Italia religiosa*, vol. II: *L'età moderna*, a cura di G. De Rosa e T. Gregory, Roma-Bari, 1994, pp. 189-209.

([29]) Anche qui, ovviamente, la questione è estremamente complessa. Una buona sintesi, che tiene anche conto del diverso operare dei tribunali nelle varie zone d'Europa è B.P. LEVACK, *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell'età moderna*, Roma-Bari, 1988 (ed. or. London, 1987); cfr. in part. le pp. 74-109 e 214 ss. Sull'Inquisizione spagnola si veda G. HENNINGSEN, *L'avvocato delle streghe. Stregoneria basca e Inquisizione spagnola*, Milano 1990 (tr. it. ridotta; ed. or. Reno, Nevada, 1980).

peculiarità che contraddistingueva le due grandi inquisizioni d'Europa, del resto, era ben nota ad osservatori come il gesuita Friedrich von Spee, che nella *Cautio criminalis* (1631) l'attribuiva alla natura di italiani e spagnoli, più inclini «ad speculandas res et meditandas» ([30]).

3.

Il Tartarotti, dunque, non solo aveva intuito la peculiarità che distingueva l'operato del Sant'Ufficio nei confronti della stregoneria rispetto ad altri tribunali, ma fondava il suo convincimento sulla conoscenza di una fonte di prim'ordine per la storia della repressione inquisitoriale di quel dubbio delitto. Nelle pagine del *Congresso Notturno* possiamo trovare altre prove della profonda convinzione del suo autore. Come molti studiosi hanno giustamente rilevato, il Tartarotti scrisse la sua opera più famosa animato anche da un obiettivo pratico, ossia influire sull'operato dei tribunali che ancora in pieno '700 condannavano a morte le presunte streghe ([31]). Questo scopo emerge con particolare evidenza alla fine del *Congresso Notturno*, dove il Tartarotti – dopo aver combattuto i teologi come Del Rio con le sole armi della ragione e della critica – forniva un elenco di 'autorità' contrarie alla realtà del sabba, esplicitamente destinato alla consultazione da parte dei magistrati desiderosi di informarsi rapidamente sulla questione ([32]). Due anni dopo, difendendo la sua

([30]) Il brano è citato dallo stesso Tartarotti, che però in parte si dissociava dal giudizio del von Spee, aggiungendo: «Ciò però va inteso con riserva, e relativamente alla prodigiosa carnificina che si faceva in Germania; mentre nella Spagna, e nell'Italia ancora, massime in tempo che questo Padre stava scrivendo, correva benissimo tal uso, benché con molta moderazione, e non col precipizio di Germania; né intieramente è abolito tuttavia» (CN, p. 153). Dal momento che il Tartarotti non cita nessun caso italiano di caccia alle streghe riferito al '600, tuttavia, è facile intuire che ciò che gli premeva maggiormente era segnalare i cruenti processi di stregoneria a lui contemporanei (sui quali v. infra). Del trattato del von Spee esiste una traduzione moderna: F. VON SPEE, *Cautio criminalis, ovvero dei processi contro le streghe*, ed. it. a cura di Anna Foa, trad. di M. Timi, Roma, 1986 (il brano citato dal Tartarotti si trova in questa edizione a p. 89).

([31]) Cfr. ad es. F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., vol. I, p. 360.

([32]) «Non sarà fuor di proposito dar compimento a quest'opera con un copioso catalogo di Scrittori, che la sentenza in tutto questo trattato da me esposta e provata conobbero e propugnarono [...]. So [...] che non sarà punto soverchio per [...] quelli che poco dalla ragione e assaissimo dall'autorità si lasciano guidare [...]. Io ho tal premura perché non è punto impossibile, anzi accade per lo più, che da questa classe di persone si scelgano i soggetti per occupare i primi posti nelle Giudicature, e ne' Magistrati. La folla delle faccende che seco porta un tale impiego appena permette loro di vedere ciò che gli

opera dagli attacchi dello scettico Maffei, il roveretano ribadiva di aver scritto il *Congresso Notturno* «per puro amore della verità e del pubblico bene, *per istruzione de' Tribunali* e per decoro della Religione Cattolica» ([33]). Ma quali tribunali e quali giudici aveva in mente il Tartarotti? Per rispondere a questa domanda può essere utile verificare i casi di condanne a morte di streghe contemporanei al *Congresso Notturno* che il Tartarotti decise di menzionare nel trattato allo scopo di dimostrare che la credenza nella stregoneria era ancora viva e operante nei giudici (al contrario di quanto aveva asserito il Muratori nel celebre scritto *Della forza della fantasia umana*) ([34]). In nessun caso si trattava di processi condotti da commissari dell'Inquisizione romana. Quella Maria Bertoletti «che l'anno 1716, poco lontano di qui (ma non nel territorio di Rovereto) fu decapitata per strega», infatti, era stata processata dal capitano di Brentònico, che esercitava la giustizia penale nei Quattro Vicariati (Ala, Avio, Brentònico e Mori) a nome dei feudatari conti di Castelbarco (a loro volta vassalli del

---

altri hanno detto, non che possano esaminare ciò che dovrebbe dirsi. Sicché il nostro catalogo presterà a questi una grande comodità»; CN, 295-296.

([33]) G. TARTAROTTI, *Apologia del Congresso Notturno delle Lammie, ossia risposta di Girolamo Tartarotti all'Arte Magica Dileguata del Sig. March. Scipione Maffei...*, in Venezia, presso Simone Occhi, 1751, p. 2 (il corsivo è mio). E poco più oltre, riferendosi alle accuse di incoerenza rivoltegli dal Maffei -che, com'è noto, gli rimproverava di aver limitato la sua critica alla stregoneria e di non averla estesa a tutto l'universo delle credenze magiche- il Tartarotti si difese appellandosi all'utilità pratica che poteva avere il *Congresso Notturno*: «Se la vita degli uomini non è picciola cosa, e se di Streghe si fa macello, non di maghi, più plausibile sembrar dovrebbe il dileguare la Stregheria, che la Magia, maggior bene recando alla civil società quell'assunto, che questo» (*ibid.*, p. 8).

([34]) Annunciando all'erudito modenese la futura pubblicazione del Congresso Notturno, il Tartarotti così scriveva: «Riuscirà forse a V.S. Ill.ma nuovo che in queste mie parti, ed anche in alcune della Germania continui tuttavia il processo contro quelle sgraziate femmine, pure la cosa è così; ed oltre una deplorabile carneficina, che ne fu fatta qua intorno sul principio di questo secolo, sono soltanto otto o nove anni, che ne morì una nelle prigioni di Brentonico, destinata per altro al patibolo. Mi spiace pertanto, che V.S. Ill.ma, nella bella e dotta operetta Della forza della fantasia umana, abbia scritto, pag. 127, che opinioni sì fatte sono oggidì in tal maniera screditate, che non v'ha più se non la gente rozza, che se le bee con facilità e le crede» (lettera del 19 luglio 1746, cit. in E. FRACASSI, *Girolamo Tartarotti*, cit., p. 115). Di fronte a queste pacate osservazioni il Muratori, pur rimanendo sulle sue posizioni, rispose incoraggiando il roveretano a continuare nel suo lavoro. Tre anni dopo, quando ebbe ricevuta una copia del *Congresso Notturno*, il Muratori scrisse una lettera colma di elogi nei confronti del Tartarotti in cui tra l'altro ammetteva: «Non avrei io mai immaginato che sì perniciosa illusione abbracciasse tanto paese, avesse avuto tanti protettori, avesse cagionato tanti mali [...]; e però converrebbe che questo libro fosse tradotto in Tedesco, in Unghero e in varj altri linguaggi, dove tuttavia dura sì pazza opinione» (lettera del 18 giugno 1749, edita in E. BROLL, *Studi su Girolamo Tartarotti*, cit., pp. 131-132).

vescovo di Trento) ([35]). Lo stesso giudice, dieci anni più tardi, aveva condannato «a prigion perpetua» Maddalena Todeschi, morta in carcere nel 1728 ([36]). Un giudice secolare di una «giurisdizione poco da Rovereto discosta» nel 1717 aveva fatto decapitare e bruciare come strega Domenica Pedrotti. A proposito di quest'ultimo processo possediamo l'impressionante parere giuridico fornito dal pretore di Rovereto, l'imolese Giovanni Sebastiano Vespignani ([37]). Associandosi al voto di altri due consultori e opponendosi all'avvocato difensore dell'imputata, il Vespignani sostenne la necessità della condanna a morte e successivo bruciamento della Pedrotti, che aveva confessato di aver partecipato al sabba e di aver commesso malefici mortali. La base giuridica per la condanna veniva individuata soprattutto nella *Constitutio criminalis carolina*, emanata dall'imperatore Carlo V nel lontano 1532; ma non mancavano citazioni dalle

([35]) La menzione della Bertoletti in CN, pp. 56 e 304. La notizia sul magistrato che giudicò in questo processo si ricava da C. DONATI, *Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecento (1748-1763)*, Roma, 1975, pp. 101-102; la coincidenza di anno e di luogo (Brentonico era molto vicina a Rovereto) e la circostanza della condanna capitale fanno ritenere pressoché certa l'identità della Maria 'Toldina' menzionata dal Donati con la Bertoletti del *Congresso Notturno*. Il Donati, a sua volta, ha tratto questa notizia (come quella riportata qui di seguito) dalla tesi di laurea di E. SATTLER, *La stregoneria in Vallagarina nei processi del 1646, 1648, 1716, 1728*, Università di Padova, Facoltà di Magistero, rel. prof. Achille Olivieri, a.a. 1972-73, che non ho potuto vedere. Sulla situazione giurisdizionale dei Quattro Vicariati e di Brentonico cfr. A. CASETTI, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, 1961, pp. 2-3 e 98.

([36]) cfr. CN, 304; notizia del processo e del giudice in C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 102-104.

([37]) G. S. VESPIGNANI, *Vota decisiva, seu rationes decidendi Joannis Sebastiani de Vespignanis j.u.c. imolensis, Almae Rotae Bononiae auditoris, nec non Consiliarii Aulici Celsissimi ac Revererndissimi Archiepiscopi Principisque Salzburgensi...*, Bononiae, ex Typographia Laurentii Martelli, 1741, pp. 353-358 (voto 86). Questo testo venne segnalato a più riprese dal Tartarotti, prima nel *Congresso Notturno* (pp. 184 e 186), poi nell'*Apologia* (p. 10), in cui il voto del Vespignani viene fatto oggetto di polemica più esplicita. Il fatto che a condannare a morte la Pedrotti fosse un giudice secolare si ricava dallo stesso testo del Vespignani. Nell'opporsi alle tesi dell'avvocato difensore della donna, che aveva contestato la giurisdizione del magistrato, il Vespignani scrisse infatti: «Atque postremo nullatenus turbare visa fuerunt quae longo apparatu in contrarium desuper vibrabantur respectu notati criminis haeresim ut supra sapientis, quod scilicet iudices seculares iurisdictione prorsus penitusque careant pro inquirendo aut directe vel indirecte de tali crimine cognoscendo...»; *Vota decisiva*, cit., p. 357. Sul Vespignani -che fu pretore di Trento dal 1708 al 1713, poi di Rovereto dal 1714 al 1719 e dal 1724 al 1729- e sul voto qui ricordato cfr. A. PADOVANI, *Sortilegio e stregoneria in una decisione di Giovanni Sebastiano Vespignani*, in *Atti del Convegno di Studi in onore del giurista faentino Antonio Gabriele Calderoni (1652-1736), Faenza, 30 aprile 1988*, Faenza, 1989, pp. 143-160 (cfr. le pp. 155-156 per il probabile tardivo cambiamento di opinione del Vespignani).

opere di Del Rio e di altri teologi fautori di una dura persecuzione della stregoneria ([38]). Non si trattava peraltro soltanto di giudici secolari, ma anche di ecclesiastici, come mostra l'accenno del Tartarotti a Caterina Donati, «processata dall'Ordinario di Trento [Gian Michele di Spaur] l'anno 1710» ([39]). Ciò che è importante osservare, comunque, è che sul piano operativo la polemica del Tartarotti non si rivolgeva a commissari dell'Inquisizione romana, bensì a quei giudici ai quali, nella frammentata e decentrata situazione giurisdizionale del Sacro Romano Impero (e della regione trentina in particolare), principi e feudatari affidavano il compito di giudicare le streghe ([40]). Privi di un controllo diretto da parte del potere centrale e per di più obbligati dalle leggi imperiali a consultare i teologi delle università tedesche (centri di produzione e diffusione di letteratura demonologica), giudici e consultori continuavano ad affidarsi ciecamente a quei testi demonologici che l'Inquisizione romana, pur non avendo mai esplicitamente rifiutato, di fatto non seguiva più da tempo. Era a questi giudici che il Tartarotti si rivolgeva ([41]).

Non per nulla la 'polemica diabolica' che infuriò per qualche tempo dopo la pubblicazione del *Congresso Notturno*, al di là del suo significato generale di «passaggio [...] tra razionalismo e illuminismo»

([38]) G. S. VESPIGNANI, *Vota decisiva*, cit., p. 354 (citazione di Del Rio, Torreblanca e altri). Il Vespignani sfruttava anche le ambiguità dottrinali che l'Inquisizione, pur orientata verso una prassi moderata, lasciava sussistere (come si è già notato) e citava ripetutamente, tra le autorità a cui si appellava per giustificare la condanna, il *Tractatus* di Cesare Carena (cfr. *ibid.*, pp. 353, 356-57).

([39]) CN, 55; cfr. F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, Rovereto, 1887, pp. 322-23. Sulla recrudescenza dei processi di stregoneria sotto l'episcopato dello Spaur cfr. A. PADOVANI, *Sortilegio e stregoneria*, cit., pp. 148 ss. e bibliografia ivi citata.

([40]) Nell'*Apologia del Congresso Notturno* il Tartarotti, rispondendo alle obiezioni del Maffei, disse che, sebbene i «dotti» non credessero più alla stregoneria, «le credono i tribunali, le credono i giudici nelle mani de' quali è posta da Principi la vita degli uomini»; cit., p. 9 (Osservazione III). Sul «groviglio di giurisdizioni che si spartirono, dal '500 in poi, la regione trentina» cfr. anche le brevi indicazioni di A. PADOVANI, *Sortilegio e stregoneria*, cit., p. 153 n. 31 (che lamenta la scarsità degli studi in proposito).

([41]) Sulla frammentata situazione giurisdizionale dell'Impero cfr. la breve sintesi del LEVACK, *La caccia alle streghe*, cit., pp. 216 ss. Il Tartarotti del resto si era reso conto che la caccia alle streghe era ormai finita nella maggior parte d'Europa. Si veda ad esempio quanto scrisse sui parlamenti francesi in CN, pp. 120 e 152-53; sulla fine della caccia alle streghe in Francia si veda l'ormai classico R. MANDROU, *Magistrati e streghe nella Francia del Seicento. Un'analisi di psicologia storica*, Bari, 1971 (ed. or. Paris, 1968); cfr. anche la raccolta di scritti di A. SOMAN, *Sorcellerie et justice criminelle: le Parlement de Paris (16e-18e siècles)*, London, 1992.

([42]), assunse caratteristiche piuttosto differenti a seconda del contesto in cui si svolse. I concreti casi giudiziari che diedero la misura dell'urgenza pratica della battaglia tartarottiana non si verificarono negli stati italiani, né vennero sollevati dall'operato del Sant'Ufficio romano. La condanna a morte per stregoneria di «due povere femmine» intorno al 1748, deplorata dal Tartarotti nell'*Apologia del Congresso Notturno* (1751), si era verificata «in giurisdizione d'un Conte dell'Imperio in Germania». Il celeberrimo processo della monaca Maria Renata, decapitata e bruciata il 21 giugno 1749 con l'accusa di aver stretto un patto col diavolo e di aver maleficiato le sue consorelle, venne condotto a Würzburg dai giudici del principe–vescovo ([43]). Un altro principato vescovile, Salisburgo, fu il teatro di un grave episodio non ancora concluso mentre il Tartarotti scriveva la sua *Apologia*. Si trattava, in questo caso, dello strascico di un precedente processo contro una lavandaia di Landshut (Baviera), anch'esso terminato con una condanna capitale. «Persona addottrinata e capace», scriveva il Tartarotti riguardo al processo salisburghese, «s'adopera quivi validamente, fa leggere da' Giudici il p. Spe ed il *Congresso Notturno* (sia detto per mero amor del vero, non per jattanza), ma Dio sa ciò che ne avverrà, troppo pregiudicando i fatti recentissimi d'Erbipoli e di Landshut» ([44]). La «persona addottrinata e capace» era quasi certamente l'abate Domenico Chiusole, conterraneo del Tartarotti, uno dei numerosi trentini che avevano trovato impiego nel principato vescovile ([45]). Il Chiusole infatti, oltre che canonico della collegiata di Salisburgo, era anche uno dei consiglieri del concistoro della cattedrale e perciò membro del tribunale diocesano. Nel suo fitto carteggio col Tartarotti conservato presso la Biblioteca Civica di Rovereto troviamo una serie di lettere, comprese tra il gennaio e l'ottobre del 1750, che si riferi-

([42]) F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., vol. I, p. 355.

([43]) G. TARTAROTTI, *Apologia*, cit., p. 8. Dal *Ragionamento del p. Giorgio Gaar della Compagnia di Gesù fatto avanti al rogo di Maria Renata strega abbruciata in Erbipoli a' 21 di giugno 1749* si evince che anche in questo caso la legge che costituiva la principale base per la condanna a morte era la *Carolina*. Il testo del Gaar, tradotto in italiano da Francesco Antonio Tartarotti, padre di Girolamo, e corredato di annotazioni critiche di quest'ultimo, venne pubblicato da Benedetto Bonelli nelle *Animavversioni critiche* (cit., pp. 113-123) assieme alla inferocita risposta del Gaar (ivi, pp. 125-146). Su questa controversia cfr. L. PARINETTO, *Magia e ragione*, cit., pp. 197 ss.

([44]) *Apologia*, cit., p. 8.

([45]) C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., p. 35. Sul Chiusole si veda anche la relazione di E. Garms-Cornides in questo stesso volume.

scono ad un caso salisburghese di stregoneria ([46]). Il Tartarotti seguì con attenzione il processo di cui però non poté leggere gli atti e anzi fornì al Chiusole una serie di indicazioni tratte dal *Congresso Notturno* che riteneva potessero essere utili all'avvocato dell'imputata. Grande dovette essere la delusione del Tartarotti nel constatare che, nonostante «quasi tutti cotesti signori consiglieri sieno persuasi che il Congresso Notturno è una pura fantasia», propendessero ugualmente per una condanna a morte della strega sulla base delle imputazioni di maleficio. Per non parlare poi della minoranza convinta della realtà del sabba, che bisognava cercare di convincere alla clemenza considerando almeno il pentimento della strega. Il Tartarotti, infine, si mostrava molto preoccupato della recente uscita del terzo tomo della *Theologia christiana dogmatico–moralis* del domenicano Daniele Concina (Roma, 1749), che si schierava apertamente per la condanna a morte delle streghe. «Dio tenga lontano almeno per ora quest'opera da Salisburgo», commentava il Tartarotti, «altrimenti la vostra povera strega è rovinata» ([47]). Le cose si stavano mettendo male; il roveretano, con rabbia, ma anche col sen-

([46]) Sono conservate in BCR, ms. 6.16. La coincidenza cronologica con la stesura dell'*Apologia* (edita nel 1751, ma scritta l'anno precedente) farebbe pensare all'identità di questo caso con quello menzionato appunto nell'*Apologia*. Per di più, in una lettera al Chiusole dell'8 marzo 1750 il Tartarotti scrisse: «Farò uso in certa mia opera che di presente ho sotto la penna anche del fatto di cotesta strega; ma bisogna aspettare che sia consumato» (BCR, ms. 6.16, c. 159). Occorre notare, tuttavia, che in questo caso l'imputata è una donna, mentre nell'*Apologia* si parla di un «allievo» della lavandaia di Landshut. Alcune coincidenze, inoltre, fanno pensare che la strega salisburghese oggetto del carteggio Tartarotti-Chiusole fosse la stessa di cui si narra nel *Ragguaglio sincero su la sentenza di morte in Salisburgo ultimamente seguita contra una strega legittimamente confessa e convinta, da molte altre testimonianze avvalorato*, pubblicato in appendice alle *Animavversioni critiche*, del Bonelli, cit., pp. 147-176.

([47]) BCR, ms. 6.16, cc. 157-158, Tartarotti a Chiusole, Rovereto, 25 gennaio 1750. Sul Concina e sul suo confratello Bernardo Maria de Rubeis (menzionato qui di seguito) cfr. le voci di P. PRETO nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, rispettivamente vol. 27, Roma, 1982, pp. 716-722 e vol. 39, Roma, 1991, pp. 238-240. Nel 1748 al Tartarotti erano giunte voci che il Concina fosse tra i revisori deputati dall'inquisitore di Venezia per esaminare il *Congresso Notturno*. Ottolino Ottolini, infatti, così scriveva al Tartarotti: «Non so persuadermi che il p. Rubeis e il p. Concina, se è il p. Daniele, abbiano avuta l'opera del Congresso da rivedere, perché ambedue per certe loro applicazioni particolari e di rilevanza vengono risparmiati molto dal padre reverendissimo inquisitore»; BCR, ms. 6.9, c. 84r. Sull'intransigenza del Concina si può leggere la seguente testimonianza di F. Brunati, che da Roma scriveva al Tartarotti il 5 febbraio 1747: «Circa il padre Concina, non posso dire altro a V.S. ill.ma se non che con l'istesso spirito d'imprudenza che predica in uno di questi pulpiti, con l'istesso ancora molti asseriscono che abbia scritto contro i trattati ultimamente usciti sopra l'impiego del danaro del S. Canonico etc. e del

so di superiorità dell'italiano nei confronti del provincialismo salisburghese, scrisse: «Resto stordito della barbarie di questo ignorantissimo paese, ed ho compassione di voi che siete condannato a viverci. È compatito in parte il buon Principe, se non vede molto avanti, quando così ciechi si palesano i suoi consiglieri» ([48]). Non ci fu nulla da fare. Il 7 ottobre 1750 il Chiusole comunicò all'amico la notizia dell'esecuzione capitale della strega, avvenuta pochi giorni prima: «io vi scrivo questo colle lacrime agli ochi», dichiarò l'abate, «perché io sono persuaso che in vece d'una strega hanno fatto morire una stupida, e fatta morire senza concedere a me, che ne ho suplicato, la permissione di diffenderla» ([49]). Il Tartarotti, dal canto suo, cercava di consolare il Chiusole e al tempo stesso esprimeva una durissima condanna dell'operato dei giudici salisburghesi: «Sento con dispiacere che la vostra povera strega sia perduta, sì pel danno della medesima e poco onore di cotesti Tribunali, come ancora per la commozione e agitamento d'animo che, come scopro dal vostro foglio, ha in voi prodotto un simil fatto. Vi esorto, anzi vi prego, a non darvi tanta pena. Quando si ha fatto dal canto suo quanto si può e si dee, convien acquetarsi e rimettere ogni cosa a Dio. Non siamo né voi né io che dovremo render conto strettissimo di questo fatto al Giudice supremo: son quelli ch'avranno fatta la sentenza e che l'avranno approvata». Il Tartarotti si dichiarava convinto che lo scritto con cui il gesuita Giorgio Gaar aveva risposto alle sue annotazioni polemiche sul caso di Maria Renata avesse influenzato l'andamento del processo contro la strega salisburghese ([50]).

In area imperiale, dunque, la polemica sulle streghe aveva un

---

march. Maffei; detto padre fa ora la scimia a Salvator Rosa, profittando della cattedra per spruzzare il suo amaro contro i Gesuiti, ed in un tempo che insegna la teorica di ben operare si contradice in pratica. Il suo rigore arriva al sommo e temo iminente qualche sollevazione del sesso e di quelli che procurano di vivere su l'esito della cioccolata: dà per spedite tutte le donne che conversano con gli uomini e pecca mortalmente chi beve la cioccolata; insomma, niuno si può accostare per ottenere un passaporto per andare in Paradiso, ma gli dispensa gratis per l'inferno. Il contaggio e la peste che dissemina giù dal pulpito guasterà al certo le fantasie deboli, e Dio non voglia che la penitenza di molti non finisca a l'ospitale ed il buon teologo a l'Inquisizione del S. Offizio»; ivi, ms. 6.14, cc. 188r-189r.

([48]) BCR, ms. 6.16, c. 159, lo stesso allo stesso, Rovereto, 8 marzo 1750.

([49]) Ivi, c. 136.

([50]) «Non so s'abbiate veduta la Risposta latina del p. Gaar alle *Note critiche* fatte sopra il suo *Sermone* tradotto in italiano. S'ella è stata sparsa costì, com'è probabile, avrà certamente pregiudicato alla misera zittella condannata»; Tartarotti a Chiusole, Rovereto, 8 ottobre 1750, ivi, c. 164.

risvolto immediato sulla vita e sulla morte degli imputati. Non così nella maggior parte degli stati italiani, dove il Sant'Ufficio era impegnato più a restringere «i limiti e il valore dell'umana ragione» che non a mandare al rogo le streghe ([51]). Il Maffei, del resto, poteva addirittura citare il caso di due religiosi, «uno de' quali avea esercitato l'uffizio di inquisitore 24 anni e l'altro 28», i quali gli avevano garantito «come fattucchierie famose e che pareano evidenti, esaminate con prudenza e con pazienza da loro, le aveano scoperte sempre furberie ed inganni» ([52]).

4.

Dalle poche pagine che il Tartarotti dedicò al Sant'Ufficio emerge dunque l'immagine di un'inquisizione romana che, se paragonata ad altri tribunali d'Europa, risulta sostanzialmente moderata nel procedere contro la stregoneria. Benché il fondamento teologico della caccia alle streghe fosse rimasto pressoché inalterato ([53]), fornendo così un appoggio formidabile ai tribunali che continuavano a punire quel delitto con la pena di morte, e nonostante il Sant'Ufficio continuasse a processare in gran numero i rei di malefici e sortilegi, a partire dagli ultimi decenni del XVI secolo l'obiettivo dell'Inquisizione romana non era più quello di eliminare fisicamente le streghe. La battaglia antimagica pur condotta con grande energia dalle autorità inquisitoriali, cioè, non era rivolta tanto allo sterminio dei 'nemici della cristianità' quanto alla sottomissione di una religiosità avvertita come superstiziosa alla rigida compostezza del cattolicesi-

([51]) In ogni caso né il Tartarotti né il Maffei, spesso tacciati di eresia da parte dei teologi loro avversari, vennero mai condannati o le loro opere sulla stregoneria messe all'indice (probabilmente anche perché la 'polemica diabolica' si svolse sotto il pontificato tollerante di Benedetto XIV). Le parole tra virgolette sono di F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., vol. I, p. 355.

([52]) Brano dell'*Arte magica dileguata* (1749) citato nell'*Apologia* del Tartarotti, p. 57; parlando dei folletti, il Maffei aveva scritto che «niun prodigio di questo genere m'è avvenuto mai di incontrare; e niuno averne incontrato mai mi asserì già più d'un savio inquisitore stati lunghissimo tempo in ufizio»; *ivi*, p. 164.

([53]) È questo il senso delle obiezioni che il Bonelli rivolse al Tartarotti proprio sulla questione dell'Inquisizione. Il Bonelli rilevava che la dottrina secondo cui il sabba era per lo più immaginario, ma poteva talvolta verificarsi anche nella realtà, stava anche alla base dell'*Instructio* e concludeva con un'argomentazione tradizionale: «Altrimenti, se delitto fosse mai sempre chimerico, non sarebbe vanissimo il prescriver leggi agl'inquisitori per legittimamente punirlo come vero e reale?»; *Animavversioni critiche*, cit., p. 13 (§ XIV).

mo postridentino. Era ciò che aveva intuito con grande lucidità anche il Muratori, quando, come abbiamo visto, osservava che gli inquisitori romani sembravano poco inclini a credere alla realtà dei congressi notturni e molto più interessati a reprimere le pratiche divinatorie messe in atto dalle fattucchiere.

Un conto, insomma, erano i teologi come Del Rio; un altro gli inquisitori che operavano 'sul campo', i quali agivano con ben maggiore cautela. Si tratta, come si è detto, di un dato ormai acquisito dalla storiografia contemporanea sull'Inquisizione romana. Negli anni in cui si sviluppava la 'polemica diabolica', tuttavia, ben pochi erano disposti a riconoscerlo. Gli stessi inquisitori, del resto, si guardavano bene dal divulgare apertamente le loro perplessità in materia. Con ogni probabilità le ragioni del loro silenzio risalivano all'aggravarsi della contesa tra Sant'Ufficio e corti di giustizia laiche a cavallo tra XVI e XVII secolo: di fronte a tribunali secolari che rivendicavano per sé la competenza sulla stregoneria e punivano le streghe con la morte, la Congregazione romana desiderava evitare l'accusa di scarsa determinazione nel perseguire quel delitto. Proprio questa, secondo John Tedeschi, potrebbe essere la ragione di tanto ritardo nell'edizione ufficiale dell'*Instructio* ([54]). È nota l'accusa che Paolo Sarpi aveva rivolto in tal senso al Sant'Ufficio, sostenendo la giurisdizione dei tribunali laici sulle streghe; citando una delibera del Maggior Consiglio veneziano, il servita scriveva che «le pene ecclesiastiche non sono sufficiente castigo di così gran scelleratezza» ([55]). Meno noto è il fatto che Francesco Albizzi, nella sua *Risposta all'Historia della Sacra Inquisitione composta già dal R.P. Paolo servita*, pur opponendosi alle rivendicazioni giurisdizionali del suo avversario, accettasse di fatto il rilievo sarpiano, evitando accuratamente, al tempo stesso, di sviluppare l'argomento. L'Albizzi, infatti, rispondeva con un unico lungo discorso ai capitoli XIX-XXII dello scritto del Sarpi, nei quali il servita veneziano aveva difeso la giurisdizione dei tribunali

([54]) J. TEDESCHI, *The Roman Inquisition and Witchcraft*, cit., p. 211.

([55]) P. SARPI, *Sopra l'officio dell'Inquisizione*, in ID., *Scritti giurisdizionalistici*, a c. di G. Gambarin, Bari, 1958, p. 169 (cfr. J. TEDESCHI, *The Roman Inquisition and Witchcraft*, cit., p. 211). Lo scritto del Sarpi, composto alla fine del 1613 come consulto per il Senato veneziano, venne pubblicato per la prima volta postumo nel 1638 col titolo di *Historia della Sacra Inquisitione, composta già dal R.P. Paolo Servita...*, in Serravalle, appresso Fabio Albicocco; a questa seguirono molte altre edizioni. Secondo l'Albizzi questa prima edizione del trattato sarpiano (come del resto molte delle successive) era in realtà ginevrina; cfr. A. ROTONDÒ, *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, a c. di R. Romano e C. Vivanti, vol. V/2, Torino, 1973, p. 1476 n. 3.

dello stato nei casi di sortilegi, stregoneria, maleficio, bestemmia ordinaria e bigamia, sostenendo che nel caso in cui uno di questi delitti desse luogo a eresia o sospetto di eresia, la competenza dell'Inquisizione era limitata soltanto a quest'ultimo aspetto, e non al delitto in quanto tale. Nel ribattere a queste tesi l'Albizzi dapprima dichiarava insufficiente l'argomento dell'eccessiva mitezza delle pene ecclesiastiche – dandogli quindi un implicito riconoscimento – ma poi, volendone dimostrare la falsità, era costretto a ricorrere ad esempi che con la stregoneria non avevano nulla a che fare. Le «punizioni esemplari» comminate dall'inquisizione che l'Albizzi riportava, infatti, riguardavano soltanto bestemmiatori ereticali o deturpatori di immagini sacre, non certo rei di stregoneria ([56]). Analoghe ragioni di difesa dell'istituzione avevano forse spinto in precedenza l'inquisitore spagnolo Luis de Paramo a dichiarare enfaticamente che dalla metà del XV alla fine del XVI secolo l'Inquisizione aveva bruciato come minimo trentamila streghe ([57]). In campo cattolico soltanto

([56]) I brani del Sarpi si possono leggere nell'edizione citata alla nota precedente, pp. 124-126 (cap. XIX-XXII) e 168 ss. (chiose ai medesimi capitoli). Le obiezioni dell'Albizzi sono contenute nella sua *Risposta all'Historia della Sacra Inquisitione composta già dal R.P. Paolo servita...*, s.n.t. [ma: Roma, 1698], pp. 166 ss. Va rilevato che in tutto questo lungo discorso l'esemplificazione dell'Albizzi si riferiva quasi soltanto alla bestemmia e alla poligamia, non soffermandosi quasi mai sulla stregoneria. Ecco le sue parole: «Né perché le pene ecclesiastiche siano più miti delle pene imposte à bestemmiatori o à sortileghi dalle leggi temporali, potrà il giudice laico tirare a sé la cognitione di questo delitto [...]. Resti adunque il bestemmiatore hereticale sufficientemente o insufficientemente punito dall'Inquisitore, non potrà il giudice laico por mano in questa causa senza incorrere nelle censure come perturbatore della giurisdizione dell'Inquisitore o del S. Officio [...]. Ha la chiesa la medicina e la vendetta: con la prima, che consiste nelle abiurationi, nelle purgationi canoniche e nelle penitenze salutari, cerca di risanare; con la seconda, che consiste nel castigo corporale, punisce il delitto commesso, ma con quella pietà che è propia di madre» (ibid., p. 170). Sulle condanne esemplari comminate dall'Inquisizione contro i distruttori o imbrattatori di immagini cfr. ibid., p. 172-73. Tra esse viene citata la sentenza bolognese contro Costantino Saccardino e complici (1623), su cui cfr. C. GINZBURG, *The Dovecote has opened its Eyes: Popular Conspiracy in Seventeenth-century Italy*, in *The Inquisition in Early Modern Europe. Studies on Sources and Methods. Ed. by G. Henningsen and J. Tedeschi in Association with C. Amiel*, Dekalb, 1986, pp. 190-198. La *Risposta* dell'Albizzi venne pubblicata per la prima volta nel 1678, ma era stata certamente scritta quarant'anni prima come risposta all'edizione del 1638 dello scritto del Sarpi; cfr. A. ROTONDÒ *La censura ecclesiastica e la cultura*, cit., p. 1476. Sull'Albizzi, assessore del Sant'Ufficio fin dal 1635 e cardinale dal 1654, cfr. G. SIGNOROTTO, *Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di Santa Pelagia*, Bologna, 1989, ad ind., e bibliografia ivi indicata.

([57]) L'affermazione è contenuta nella sua farraginosa opera *De origine et progressu Officii Sanctae Inquisitionis eiusque dignitate et utilitate... libri tres, autore Ludovico a Paramo Boroxensi Archidiacono et Canonico Legionensi Regnique Siciliae Inquisitore*,

Friedrich von Spee, per lungo tempo una voce isolata, aveva riconosciuto la moderazione delle inquisizioni italiana e spagnola in materia di stregoneria, come abbiamo visto.

Per ragioni del tutto diverse anche nell'Europa protestante, quando si cominciò a riflettere criticamente sulla stregoneria, sulla sua persecuzione e sul ruolo delle istituzioni ecclesiastiche cattoliche – e del Sant'Ufficio in particolare – quasi nessuno era disposto a vedere nell'Inquisizione alcunché di positivo. È vero che il medico luterano Johann Wier, che aveva sostenuto l'innocenza delle streghe e si era opposto alla loro condanna a morte, dedicò una pagina del suo *De praestigiis daemonum* per lodare i magistrati bolognesi, i quali secondo quanto egli narrava, forse informato da uno dei tanti tedeschi che avevano studiato nella seconda città dello Stato Pontificio, solevano punire le streghe col bando anziché col rogo ([58]). A parte questo limitato giudizio, tuttavia, le voci di condanna erano unanimi. Nella sua informatissima *Historia Inquisitionis* (Amsterdam, 1692), il rimostrante olandese Philip van Limborch – cui Locke nel 1685 aveva dedicato la sua prima lettera sulla tolleranza – includeva un capitolo di cinque pagine sulla stregoneria. Pur dichiarando di voler sospendere il giudizio sulla realtà del sabba (ma ponendo apertamente in dubbio quella del patto col diavolo), egli rilevava con malizioso acume che i delitti confessati sotto tortura dalle streghe sembravano fatti apposta per far risaltare di converso la dottrina cattolica dei sacramenti. Passando poi all'esame dei fondamenti giuridici del processo di stregoneria,

---

Matriti, ex Typographia Regia, 1598, p. 296 (lib. II, tit. 3, cap. 4): «contra quas [lamias] acerrime ab Inquisitoribus depugnatum est, ut centum quinquaginta annis ad hanc diem triginta lamiarum millia ut minimum fuerit concremata, quae, si impunitae obirent, facile totum terrarum orbem ad exitium et vastitatem vocarent»; essa venne ripresa, ovviamente con opposta connotazione, nell'*Historia Inquisitionis* di Philip van Limborch (v. infra, n. 59), p. 234. Dal volume del Limborch la trasse poi il Tartarotti, che però, al contrario del Limborch, non menzionava il Paramo -del resto mai nominato in tutto il trattato tartarottiano; cfr. CN, 42 e nota b (notiamo di sfuggita che questo è l'unico brano del *Congresso Notturno* in cui veniva citata l'opera del Limborch, che peraltro non figura nell'inventario dei libri del Tartarotti citato sopra, n. 19).

([58]) *Ioannis Vvieri De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis libri sex, aucti & recogniti*, Basileae, ex Officina Oporiniana, 1568 [I ed. 1563], pp. 638 (lib. VI, cap. XIX). Wier parlava genericamente di «magistratus», ma una parte della cerimonia di punizione della strega che egli descrive (una 'cavalcata alla rovescia' a dorso d'asino) si svolge nel cimitero del convento di San Domenico, in una zona che era «destinata poenae haereticorum a monachis monasterii illius inquisitoribus haereticae pravitatis». Sul Wier e sulla sua opera si vedano le sintetiche pagine di H.C.E. MIDELFORT, *Witch Hunting in Southwestern Germany, 1562-1684. The Social and Intellectual Foundations*, Stanford, 1972, pp. 25-29 (con bibliografia).

il Limborch si serviva delle affermazioni dello Spee e soprattutto dell'*Instructio* (che conosceva attraverso il testo del Carena) svolgendo la sua argomentazione in negativo. Se gli inquisitori romani avevano bisogno della normativa contenuta in quel testo – diceva in sostanza il teologo olandese – ciò significava che la responsabilità della caccia alle streghe ricadeva sul Sant'Ufficio e sulla sua scorretta procedura ([59]). Ancor più drastico del Limborch fu il giurista luterano Christian Thomasius (1655-1728), uno dei principali esponenti della scuola del diritto naturale, propugnatore di un'ampia libertà religiosa. Nelle sue dissertazioni *De crimine magiae* (Halle, 1704) e *De origine ac progressu processus inquisitorii contra sagas* (ivi, 1712), il Thomasius combatteva aspramente la credenza nella magia diabolica e nella stregoneria, che vedeva ancora diffusa nella Germania protestante ([60]). Di fatto, buona parte delle due dissertazioni era impegnata nel mostrare ai loro lettori evangelici che quelle credenze erano «errores plusquam Papistici», «fabulae Platonicae ac Stoicae» riesumate dalla filosofia scolastica e, soprattutto, che la responsabilità originaria del-

([59]) *Philippi a Limborch, SS. Theologiae inter Remonstrantes Professoris, Historia Inquisitionis, cui subiungitur liber sententiarum Inquisitionis Tholosanae ab anno Christi MCCCVII ad annum MCCCXXIII*, Amstelodami, apud Henricum Wetstenium, 1692, pp. 230-235 (liber tertius, cap. XXI: *De lamiis*); le citazioni dall'*Instructio* si trovano alle pp. 234-35. Notevole il fatto che il Tartarotti, volendo mostrare che «e in Italia, e altrove abusi regnavano forse non men perniziosi di quelli di Germania», si servisse di un procedimento in parte analogo a quello del Limborch, utilizzando il proemio dell'*Instructio* come testimonianza dell'esistenza degli abusi che quell'ordinanza intendeva correggere; cfr. CN, pp. 156-57. Sul Limborch (1633-1712) cfr. P.J. BARNOUW, *Philippus van Limborch*, Den Haag, 1963; in italiano L. SIMONUTTI, *Arminianesimo e tolleranza nel Seicento olandese. Il carteggio Ph. van Limborch-J. Le Clerc*, Firenze, 1984. Sul contesto europeo in cui si sviluppò l'attività del Limborch cfr. ora gli importanti contributi di A. ROTONDÒ, *Europe et Pays-Bas. Évolution, réélaboration et diffusion de la tolerance aux XVIIe et XVIIIe siècles. Lignes d'un programme de recherches*, Firenze, 1992; ID., *Europe et Pays-Bas. Évolution, réélaboration et diffusion de la tolerance aux XVIIe et XVIIIe siècles. Dimensions et articulations d'un projet de recherches*, in 'Nouvelles de la Republique des Lettres', 1993/I, pp. 7-33 (si tratta di due testi diversi, nonostante la quasi identità del titolo).

([60]) Sul Thomasius, grande estimatore di Locke e amico personale di Spener e Francke, che determinarono il suo accostarsi al pietismo, si possono ancora leggere le appassionate pagine di F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, intr. di A.C. Jemolo, Milano, 1991 (ed. or. Torino, 1901), pp. 136-139; ma cfr. almeno anche la miscellanea *Christian Thomasius, 1655-1728. Interpretationen zu Werk und Wirkung, mit einer Bibliographie der neueren Thomasius-Literatur*, hrsg. von W. Schneiders, Hamburg, 1989. Dei suoi due trattati esiste un'edizione moderna che riporta testo latino e tedesco: C. THOMASIUS, *Über die Hexenprozesse*, überarbeitet und herausgegeben von Rolf Lieberwirth, Weimar, 1967.

la caccia alle streghe ricadeva interamente sul papato, in particolare su Innocenzo VIII, il papa che nel 1484 aveva emanato la *Summis desiderantes affectibus* ([61]). Ciò fatto, il Thomasius aveva buon gioco nel rilevare l'incoerenza di quei giureconsulti protestanti che continuavano a servirsi delle *Disquisitiones Magicae* di Del Rio, il quale aveva inveito pesantemente contro Lutero e Calvino, oltre che contro le streghe ([62]). A dire il vero il giurista tedesco non parlava quasi mai di inquisizione romana; le bolle pontificie che egli citava a supporto delle sue tesi si arrestano al 1524, né egli si era premurato di esaminare i manuali per inquisitori, come invece aveva fatto il Limborch, limitandosi quasi esclusivamente alle opere demonologiche di impostazione teologica. In ogni caso, la sua condanna coinvolgeva in blocco tutte le istituzioni della chiesa cattolica a partire dal papato.

Ma col Thomasius siamo arrivati – in questa brevissima rassegna di giudizi sul Sant'Ufficio – a tempi ormai vicini alla stesura del *Congresso Notturno*. Nel 1744 il Tartarotti, che già aveva raccolto una grande quantità di materiali per la progettata opera, ricevette dal cugino Francesco Rosmini-Serbati, che si trovava a Vienna, la notizia dell'esistenza di una delle due dissertazioni del Thomasius ([63]); il

([61]) Le due espressioni sopra riportate si trovano *ibid.*, rispettivamente p. 34 (*De crimine magiae*, § 1) e 82 (idem, § 82). I giudizi su Innocenzo VIII *ibid.*, p. 134 e 166 (*De origine processus inquisitorii contra sagas*, §§ 23 e 48. La bolla *Summis desiderantes affectibus*, com'è noto, era il documento con cui Innocenzo VIII conferiva tutto il suo appoggio agli inquisitori domenicani Heinrich Institor (von Krämer) e Jakob Sprenger, gli autori del famigerato *Malleus Maleficarum*, che avevano avviato in Renania una spietata caccia alle streghe.

([62]) *Ibid.*, p. 206 (*De origine...*, § 81); questo brano è richiamato in funzione polemica antiprotestante dal Tartarotti (CN, p. XXVII). Notevole il fatto che il pregiudizio confessionale avesse fatto credere in un primo momento al Thomasius che l'anonimo autore della *Cautio Criminalis* fosse un protestante spacciatosi per cattolico; C. THOMASIUS, *Über die Hexenprozesse*, cit., p. 42 (*De crimine magiae*, § V); soltanto dopo una precisazione del Leibniz egli si rese conto dell'equivoco e riconobbe che si trattava del gesuita Friedrich von Spee, la qual cosa «merito ruborem excutere debeat defensoribus huius processus [inquisitorii contra sagas] inter Evangelicos»; ibid., p. 214 (*De origine...*, § 86). Il trattato dello Spee venne segnalato per la prima volta al Tartarotti nel 1743 da Ottolino Ottolini proprio sulla base dell'attestazione del Leibniz (cfr. [G. PRATO], *Lettere inedite dell'abate Jacopo [sic] Tartarotti a Francesco Rosmini-Serbati*, Trento, 1879, p. 29. Sul rapporto tra gli scritti del Thomasius (defunto, lo ricordiamo, nel 1728) e il *Congresso Notturno* cfr. anche le osservazioni di L. PARINETTO, *Magia e ragione*, cit., pp. 116-117. Nessuna opera del Thomasius si trova nell'inventario dei libi del Tartarotti citato sopra alla nota 19.

([63]) Non sappiamo esattamente a quale delle due dissertazioni del Thomasius si riferisse il Rosmini; dal *Congresso Notturno*, in ogni caso, si ricava che il Tartarotti le consultò entrambe.

Rosmini, a quanto si evince dalla risposta del Tartarotti, gli aveva anche inviato un riassunto dell'opera. Appena ricevute queste notizie il Tartarotti reagì con una certa preoccupazione: il Thomasius, scriveva il 4 aprile al cugino, «ha toccato due o tre punti, a trattar i quali aveva ambizione d'esser io il primo», e perciò egli non avrebbe potuto cominciare a scrivere il suo trattato prima di aver letto l'opera del tedesco ([64]). Dalla lettura del Thomasius, tuttavia, il Tartarotti trasse più spunti polemici che non timori di sovrapposizioni col suo trattato. Innanzitutto, il giurista tedesco non contestava soltanto la realtà del sabba, ma anche l'esistenza del patto col diavolo e della magia diabolica, che invece, com'è noto, il Tartarotti non si azzardava a negare. Non per nulla il nome del Thomasius compariva fin dalle primissime pagine dell'introduzione al *Congresso Notturno* in funzione polemica proprio su tale questione ([65]). Non solo: anche la cronologia della caccia alle streghe fornita dal Tartarotti si contrapponeva a quella proposta dal tedesco, tutta incentrata sulle accuse nei confronti del papato ([66]). Infine – ciò che a noi in questa sede interessa maggiormente – fu proprio il Thomasius a fornire al Tartarotti lo spunto immediato per l'elogio dell'Inquisizione «contra le calunnie degli Eterodossi»: il biasimo del protestante nei confronti dei suoi compagni di fede che applicavano i precetti dei demonologi

([64]) [G. PRATO], *Lettere inedite*, cit., p. 30; cfr. L. PARINETTO, *Nascita del 'Congresso Notturno'*, cit., p. 73.

([65]) Cfr. CN, XXI; il Thomasius, peraltro, non fu certo uno dei negatori più radicali. Più innanzi, ad esempio, si era spinto Balthasar Bekker, che nel suo *Mundus fascinatus* negava ogni potere al Demonio dopo la sua cacciata dal Paradiso; il Tartarotti, nella sua risposta a Gian Rinaldo Carli, si premurava di specificare di non aver nemmeno letto quell'opera (CN, 426; cfr. L. PARINETTO, *Magia e ragione*, cit., pp. 10-11 e 117 ss.).

([66]) «Da quanto fin qui s'è detto, ben si vede patentemente quanto ingiusta, calunniosa e falsa sia l'opinione, per non dir impostura, di Cristiano Tommasio, scrittor dotto, ma spesse volte inconsiderato e temerario, cioè che Innocenzo VIII Sommo Pontefice sia il primiero autore del processo inquisitorio contra le Streghe; per sostener la quale un intero trattato egli scrisse»; CN, 45. La cronologia proposta nel *Congresso Notturno* anticipava di molto l'inizio delle persecuzioni rispetto a quella del Thomasius, individuandolo nel XIV secolo. Nei *Cogitata circa strigas* che precedono il *Congresso Notturno*, tuttavia, il Tartarotti aveva individuato in Juan de Torquemada (1420-1498) uno dei primi teorici che avevano distinto tra l'innocente 'società di Diana' del *Canon Episcopi* e la setta moderna delle streghe malefiche, fornendo così le basi teoriche alla persecuzione di massa. Secondo il Parinetto, come abbiamo in parte già rilevato, sia lo spostamento cronologico, sia la scomparsa del nome di Torquemada riscontrabili nel *Congresso Notturno* erano dovuti alla volontà di celare le responsabilità del Sant'Ufficio e dei domenicani nella caccia alle streghe (v. sopra, p. 292).

cattolici faceva risaltare ancor di più la condotta del «veneratissimo e prudentissimo Tribunale della Santa Inquisizione di Roma» (67).

Certo, sul piano pratico, la difesa tartarottiana del Sant'Ufficio arrivava in ritardo: se nei secoli XVI e XVII la procedura inquisitoriale in materia di stregoneria era di fatto più avanzata di quella di molti altri tribunali d'Europa, alla metà del XVIII le corti di giustizia che continuavano a condannare a morte le streghe erano ormai una ristretta minoranza. Per di più i drastici provvedimenti di Maria Teresa del 1753-56, che sottraevano alle autorità giudiziarie locali laiche o ecclesiastiche che fossero ogni potere sui reati di cui era «mal nota la cagion naturale» per rimetterlo all'imperatrice medesima, avrebbero di lì a poco messo fine alla caccia alle streghe anche nelle zone dove essa era durata più a lungo (68). Ma soprattutto, come si è più volte rilevato, la cautela pratica del Sant'Ufficio conviveva senza apparente contraddizione con la persistenza, in sede teorica, dei presupposti che avevano reso possibile la caccia alle streghe. È per questo che anche gli avversari ultrareazionari del Tartarotti, come il Bonelli, potevano appoggiarsi all'*Instructio*, la quale si guardava bene dal negare in assoluto la realtà del sabba (dichiarandola soltanto poco probabile), né tantomeno quella della magia diabolica (69). Viceversa, se quei presupposti venivano totalmente *dileguati, distrutti, annichilati*, come voleva il Maffei, allora la moderazione dell'*Instructio* diventava completamente superflua; del resto, né il Carli né il Maffei, nei loro interventi nella «polemica diabolica», tornarono su quella questione e la voce del Tartarotti rimase isolata. Ci sarebbe voluto ancora molto tempo perché venissero riconosciuti a quel documento il significato e l'importanza che aveva. Soltanto attraverso l'indagine diretta sui processi di stregoneria istruiti dal Sant'Ufficio, infatti, gli storici odierni hanno potuto valutare più correttamente l'operato dell'Inquisizione in materia di stregoneria, che si è scoperto ben più conforme alle cautele pra-

(67) Cfr. CN, 63.

(68) Cfr. F. VENTURI, *Settecento Riformatore*, vol. I, cit., pp. 381-382; le parole tra virgolette sono tratte dalla *Considerazione intorno alla pretesa magia postuma* di G. van Switen, tradotta in italiano dal roveretano Giuseppe Valeriano Vannetti, amico del Tartarotti (edizione priva di note tipografiche, ma con lettera dedicatoria del traduttore ad Amadeo Svajer datata Rovereto, 26 ottobre 1756). Sulle vicende che precedettero e provocarono a questi provvedimenti si veda anche l'intervento di S. Ferrari in questo stesso volume.

(69) V.sopra, p. 309, nota 53.

tiche che non ai presupposti teorici dell'*Instructio*. Ma l'esame diretto dei documenti inquisitoriali, non sempre accessibili neppure agli storici del XX secolo, era del tutto impensabile per i dotti del XVIII: quei tribunali ancora operanti coprivano col più assoluto segreto le loro carte. Per di più, impegnati in battaglie ben più attuali di quella sulla stregoneria, spesso dopo essersi duramente scontrati con l'intolleranza e la censura che continuavano a colpire non tanto le streghe, quanto i propugnatori di idee ritenute pericolose (si pensi ad esempio al caso del Giannone), quegli intellettuali non ebbero né la possibilità né la volontà di guardarsi indietro e riconoscere un aspetto dell'attività dell'Inquisizione che meritava meno biasimo di tanti altri.

In conclusione, il Tartarotti era giunto ad elaborare un'immagine dell'Inquisizione piuttosto diversa sia da quella dei suoi contemporanei, sia da quella morbosa e truculenta che avrebbe dominato nell'età del romanticismo. Il breve profilo del Sant'Ufficio che l'erudito roveretano aveva tracciato nel *Congresso Notturno delle Lammie* era molto più simile a quello che – almeno limitatamente alla questione della stregoneria – sta emergendo faticosamente dagli attuali sviluppi della ricerca storica.

Indirizzo dell'autore:
dr. Guido Dall'Olio, Piazzale F. Petrarca 14, I-44100 Ferrara